

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2408**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CARUSO Antonino, BUCCIERO  
e DANIELI Paolo**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 LUGLIO 2003**

—————

Modifica dell’articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989,  
n. 219, in materia di reati ministeriali e di reati previsti  
dall’articolo 90 della Costituzione

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, recante «Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione», prevede che nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione non possano essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazione telefoniche, le persone indicate nello stesso, salvo che siano colte «nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura».

La detta disposizione, ancorchè successiva non teneva tuttavia conto del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante il nuovo codice di procedura penale, il quale (sia pure con efficacia successiva a partire dal 24 ottobre 1989) avrebbe determinato l'espunzione dall'ordinamento degli istituti dell'ordine e del mandato di cattura, così determinando la sostanziale inattuabilità della previsione contenuta nel citato articolo 10 della citata legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

Il legislatore pose rimedio a questa situazione varando la legge 5 giugno 1989, n. 219, che (ancorchè di rango ordinario, essendo finalizzata all'attuazione di quella costituzionale testè citata) - operando una sorta di interpretazione autentica dell'anzidetta norma costituzionale - così dispose al comma 4 dell'articolo 1: «Dopo la data indicata nel comma 2 [n.d.r. dopo il 24 ottobre 1989, data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale] l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale

16 gennaio 1989, n. 1, si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale».

Quest'ultimo così recitava: «Tuttavia, se la necessità dell'autorizzazione concerne un membro del Parlamento o della Corte costituzionale, non possono essere compiuti atti diversi dall'arresto o dalle perquisizioni personali o domiciliari, ai quali può procedersi soltanto in caso di flagranza di un delitto non colposo consumato o tentato, nei casi indicati nell'articolo 380, commi 1 e 2, lettere a), b), d), i), nonchè lettere c), f), g), h) se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».

I delitti cui non doveva applicarsi la preclusione erano dunque individuati in quelli elencati nell'articolo 380 del codice di procedura penale, commi 1 e 2 lettere a), b), d), i), nonchè lettere c), f), g), h) nel caso - relativamente a queste ultime - specificamente previsto.

Senonchè, il testo dell'articolo 343 del codice di procedura penale è stato modificato, in *parte qua*, dall'articolo 2 della legge 20 giugno 2003, n. 140, ed ora il secondo periodo così recita: «Tuttavia, quando l'autorizzazione a procedere o l'autorizzazione al compimento di determinati atti sono prescritte da disposizioni della Costituzione o di leggi costituzionali, si applicano tali disposizioni, nonchè, in quanto compatibili con esse, quelle di cui agli articoli 344, 345 e 346.».

Il nuovo testo dell'articolo 343 non contiene più - quindi - il richiamo dell'articolo 380 del codice penale e - conseguentemente - non ha più senso compiuto la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 1989, n. 219.

Il presente disegno di legge pone rimedio a ciò, modificando la norma appena sopra citata, e vi provvede nella maniera più semplice, vale a dire rendendo esplicito e diretto il richiamo delle norme da applicarsi all'occorrenza, senza più ricorrere (come era nel testo non più vigente) al rinvio ope-

rato dall'articolo 343 del codice di procedura penale.

Provvede a ciò l'unico articolo del presente disegno di legge avente contenuto sostanziale, giacchè l'articolo 2 ha la sola funzione di disciplinare - derogando dalla regola generale - l'entrata in vigore della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica dell'articolo 1 della legge  
5 giugno 1989, n. 219)*

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1989, n. 219, le parole: «menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale commi 1 e 2, lettere *a)*, *b)*, *d)*, *i)*, nonché lettere *c)*, *f)*, *g)*, *h)* se la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni».

## Art. 2.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.